

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1948

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1989

---

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul  
risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di  
carburante di sostituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio delle Comunità europee ha adottato in data 5 dicembre 1985 la direttiva n. 85/536/CEE sul risparmio di greggio mediante l'impiego di miscele con composti ossigenati organici usati quali componenti di carburanti sostitutivi.

Con successiva direttiva della Commissione del 29 luglio 1987 (n. 87/441/CEE) sono stati stabiliti i metodi di analisi da impiegarsi a titolo provvisorio per la misura dei composti organici ossigenati presenti nelle miscele di benzina.

Le richiamate disposizioni comunitarie sono finalizzate a favorire il conseguimento di una riduzione della dipendenza dalle importazioni di greggio eliminando gli ostacoli alla produzione e circolazione di miscele di benzina che impieghino, a parziale sostituzione dei prodotti petroliferi da idrocarburi, componenti di carburanti sostitutivi ricavati da materie prime diverse dal greggio.

Peraltro, le qualità e quantità delle predette componenti organiche sostitutive di cui gli Stati membri della Comunità in base alle direttive richiamate non possono ostacolare nè limitare l'uso, permettono di ritenere che l'utilizzo delle relative miscele non richieda modifiche agli attuali sistemi di distribuzione od ai veicoli in circolazione, nè presenti rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente, maggiori di quelli della benzina attualmente venduta.

Inoltre occorre tener conto che l'uso di componenti di carburanti sostitutivi risulta coerente con le diverse iniziative già in atto volte a ridurre il contenuto di piombo nella benzina.

Con l'unito disegno di legge si provvede al recepimento delle direttive in parola nell'ordinamento interno.

L'articolo 1, in particolare, è volto a consentire la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina con composti ossigenati organici, limitando in via prudenziale il tenore massimo dei predetti

composti ai valori limite per i quali la direttiva 85/536/CEE non risulta derogabile. È inoltre espressamente previsto che le miscele ammesse debbano possedere gli altri requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA e garantire prestazioni analoghe alle attuali benzine senza che ciò richieda alcuna modifica dei veicoli in circolazione.

L'articolo 2 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa autorizzare con proprio decreto la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici in misura superiore ai limiti legislativamente fissati, nonchè modificare detti limiti in caso di modifica delle relative direttive comunitarie. In tal caso è altresì previsto che il medesimo decreto stabilisca le modalità con cui dovranno essere contrassegnati i distributori che forniscano carburanti con percentuali di composti ossigenati organici oltre i limiti per i quali la citata direttiva prevede che gli utenti siano messi in condizione di tener conto delle variazioni del valore calorifico degli stessi.

Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori è necessario affiancare, per le nuove miscele in argomento, appositi controlli di qualità ai tradizionali controlli esercitati dall'amministrazione finanziaria posti a tutela degli interessi erariali. L'articolo 3 prevede che detti controlli di qualità siano effettuati dalla Stazione sperimentale per i combustibili che è ente di diritto pubblico tecnicamente attrezzato e già competente per analoghi controlli.

Quanto ai metodi di analisi utilizzabili vengono ammessi in via provvisoria tutti quelli elencati nella direttiva 87/441/CEE, rinviando a successivo decreto del Ministro dell'industria l'individuazione dei metodi da adottare in via definitiva.

L'articolo 4, infine, stabilisce le sanzioni cui assoggettare le violazioni alle disposizioni in argomento.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riguardo ai controlli previsti dall'articolo 3 occorre inoltre precisare che tale nuova competenza attribuita alla Stazione sperimentale per combustibili non comporta a favore della stessa la necessità di nuovi o maggiori contributi a carico dello Stato.

Deve infatti tenersi conto che, in base all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, al regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, le Stazioni sperimentali godono di capacità di autofinan-

ziamento, sia attraverso contribuzioni obbligatorie da parte delle imprese del settore per il quale la Stazione sperimentale stessa è istituita, sia attraverso diritti e corrispettivi sui servizi prestati.

Pertanto, poichè il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici)*

1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla presente legge, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.

2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle Tabelle CUNA, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.

## Art. 2.

*(Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze, può, con proprio decreto, autorizzare tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato ed apportare eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.

2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di

consentire agli utenti di tener conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di valore calorifico.

Art. 3.

*(Controlli)*

1. La Stazione sperimentale per i combustibili è incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.

2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze, determina, con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare.

Art. 4.

*(Sanzioni)*

1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 1, o a quanto potrà essere previsto dal decreto di cui all'articolo 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 100 milioni.

## ALLEGATO

I. - *Definizione dei composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti.*

Il metanolo, l'etanolo, l'alcool isopropilico (2-propanolo), l'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2-butanolo), l'alcool butilico terziario (TBA 2-metil-2-propanolo), l'alcool isobutilico (2-metil-1-propanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine, nonché l'etere metil-ter-butilico (MTBE - butossimetano terziario) e l'etere metil-ter-amilico (TAME 2-metossi-2-metil-butano), l'etere etil-ter-butilico (ETBE 2-etossi-2-metil-propano) e gli altri eteri (R1-O-R2) il cui punto finale di distillazione è compreso nella curva di distillazione delle benzine e le cui molecole contengono 5 o più atomi di carbonio sono composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti.

II. - *Composizione ammissibile delle miscele.*

	A	B
Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati	3% vol	3% vol
Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	5% vol	5% vol
Alcol isopropilico	5% vol	10% vol
TBA	7% vol	7% vol
Alcol isobutilico	7% vol	10% vol
Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	10% vol	15% vol
Altri ossigenati organici definiti al punto I	7% vol	10% vol
Miscela di ossigenati organici (1) definiti al punto I	2,5% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente	3,7% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente

(1) L'acetone è ammesso fino allo 0,8 per cento in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di taluni composti ossigenati organici.

È ammessa l'aggiunta di componenti diversi da quelli specificati al punto I, quali additivi la cui concentrazione sia inferiore allo 0,5 per cento del totale.

III. - *Metodi di analisi ammessi in via provvisoria.*

Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti organici ossigenati nelle miscele di benzina, possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi seguenti:

1. AFNOR M 07-054                      Combustibili liquidi - metodo d'analisi dei composti ossigenati contenuti nei carburanti (dicembre 1984, norma sperimentale)
2. DIN 51 413                              Prova degli oli minerali liquidi d'idrocarburi - analisi in cromatografia gassosa
  - /Parte 1                                  Determinazione degli alcoli
  - /Parte 4                                  Determinazione dei MTBE
  - /Parte 5                                  Determinazione dei composti organici ossigenati nella benzina (in corso di stampa)
  - /Parte 6                                  Determinazione dell'acetone (in corso di stampa)
3. Metodo proposto dal BSI            IP ST-G-6C: la determinazione degli alcoli C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> e dell'etere metil-ter-butilico nella benzina per cromatografia gassosa
4. Proposta ASTM D2                      Determinazione degli alcoli C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> e del MTBE nella benzina (basato sul metodo 9 sottostante)
5. «Selective gas chromatographic analysis of oxygen-containing compounds by flame-ionisation detection» - by Schneider, W., Frohne J.-C., Bruderreck, H. J. Chromatogr., 1982, Nr 245, pag. 71.
6. «A single-column gas chromatographic method for the analysis of gasolines containing oxygenated compounds» - by Lockwood, A.F., Caddock, B.D.-Chromatographia, 1983, Nr 17, (2), pag. 65.
7. «Gas and Liquid chromatographic analyses of methanol, ethanol, t-butanol and methyl t-butyl ether in gasoline» - by Pauls, R.E., McCoj, R. W.-Chromatogr. Sci, 1981, Nr 19, pag. 558.
8. «Determination of high octane components: Methyl t-Butyl ether, benzene, toluene and ethanol in gasoline by liquid chromatography» - by Pauls, R.E.-J. Chromatogr. Sci, 1985, Nr 23, pag. 437.
9. «The analysis of C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alcohols and MTBE in motor by multi-dimensional GC with macro-bore capillary and a micro-packed column» - by Green L., Naizhong, Z-Paper presented at the 36th Pittsburg Analytical Conference.

Altri metodi possono essere usati qualora risultino equivalenti.

I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).